



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI*

*Direzione Generale per la Sicurezza Stradale*

Prot. n° 47017

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento delle violazioni;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, che regola le modalità di notifica delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del citato art. 201, che elenca i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, e tra questi l'attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante la luce rossa; e il comma 1 ter che prevede che per tale circostanza non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate;

VISTA l'istanza in data 16 ottobre 2008, successivamente integrata, della Ditta Italtraff s.r.l., con sede legale in Via Acclavio, s.n.c., Zona Industriale, Manduria, tesa ad ottenere l'approvazione di un dispositivo documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato "Photored F17D";

VISTO il voto n. 193/08, reso nell'adunanza del 12 febbraio 2009, pervenuto a questo Ufficio il 7 aprile 2009, con il quale la V<sup>a</sup> sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con le seguenti raccomandazioni e osservazioni: la fissazione del valore della velocità minima al di sotto del quale il sistema non procede alla cattura della violazione e del tempo trascorso dall'accensione del rosso dovrà dipendere dalle specifiche condizioni locali e in funzione di dette scelte occorrerà acquisire preventiva consapevolezza dei limiti intrinseci del sistema nella rilevazione delle infrazioni; le procedure e i programmi software del sistema devono essere compatibili con le procedure organizzative dell'autorità che accerta le infrazioni e pertanto si ritiene opportuno prevedere una fase di validazione del sistema nelle condizioni di installazione ed impiego; particolare attenzione dovrà essere posta al montaggio nonché all'adozione di adeguate strutture di sostegno e fissaggio; la posizione del flash in condizioni notturne dovrà escludere rischi di abbagliamento;

## DECRETA

- Art.1. E' approvato il documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa, denominato "Photored F17D", prodotto dalla Ditta Italtraff s.r.l, con sede legale in Via Acclavio, s.n.c., Zona Industriale, Mandria, con le prescrizioni: che la fissazione del valore della velocità minima al di sotto del quale il sistema non procede alla cattura della violazione, e del tempo trascorso dall'accensione del rosso deve dipendere dalle specifiche condizioni locali e in funzione di dette scelte dovrà essere acquisita preventiva consapevolezza dei limiti intrinseci del sistema nella rilevazione delle infrazioni; che nel montaggio sia posta particolare attenzione alla adozione di adeguate strutture di sostegno e fissaggio; che la posizione del flash in condizioni notturne escluda rischi di abbagliamento .
- Art.2. Il dispositivo denominato "Photored F17D", può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale, sia in modalità automatica.
- Art.3. Il dispositivo "Photored F17D" deve essere posto in opera secondo le indicazioni riportate nel manuale "Utente" e nel manuale " Utente Manager", nella versione depositata presso questo Ministero, commercializzati insieme all'apparecchiatura.
- Art.4. Le Amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti ad eseguire una validazione del sistema nelle specifiche condizioni di installazione ed impiego ed a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.
- Art.5. Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi al campione depositato presso questo Ministero e dovranno, inoltre, riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il marchio della ditta richiedente.

Roma, 11 maggio 2009

**II DIRETTORE GENERALE**  
**(Ing. Sergio Dondolini )**